

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione che rappresenta (d'ora in poi per brevità anche "Gestore" o "Associazione").

Detti comparenti dichiarano e convengono quanto segue.

PREMESSO

CHE il Comune di Vado Ligure, in forza di apposite licenze demaniali marittime rilasciate dall'Autorità di Portuale di Savona, ha da tempo in concessione un tratto di arenile in Frazione Porto Vado che il Comune stesso ha attrezzato ed adibito al rimessaggio ed alla custodia di imbarcazioni nautiche da diporto e da pesca dilettantistica;

CHE, a seguito della costituzione in associazione da parte degli assegnatari di posto barca, avvenuta con atto notarile a rogito notaio F. Ruegg di Savona Rep. 13835 del 24/02/1996, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/03/1996 il Comune di Vado Ligure aveva affidato la gestione dell'area in parola all'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico;

CHE al punto 2) del dispositivo della succitata deliberazione ed all'art. 1 della conseguente convenzione siglata tra le parti, la gestione del servizio era stata affidata alla suddetta Associazione per anni 15;

CHE, con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 12/04/2011, è stato approvato il *"Regolamento per l'assegnazione il mantenimento e la gestione delle aree attrezzate per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare a diportisti locali – relativi ai litorali in concessione al Comune di Vado Ligure"*;

CHE, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del "Regolamento" sopra citato, la suddetta gestione *"è effettuata direttamente dal Comune ovvero dall'Associazione regolarmente costituita, cui sia stata eventualmente affidata previa delibera consiliare, in base ad una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod.*

Nav. nel rispetto delle regole del presente regolamento, rimanendo comunque di competenza del Comune ogni possibile contestazione e/o interpretazione inerente il regolamento stesso”;

CHE, prima con la deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 01/12/2011 e poi con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 84 del 30/09/2014 e n° 10 del 28/04/2016, la gestione del suddetto Polo nautico diportistico era stata prorogata a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico fino alla data del 31/12/2017;

CHE, con la deliberazione n° 188 del 28/12/2017, la Giunta Comunale:

1. ha prorogato fino al 30/06/2018 (e comunque non oltre la data in cui verrà dato inizio alle opere previste dall'Accordo di Programma del 15/09/2008), in attesa della definizione delle necessarie intese e valutazioni nonché al fine di garantire la continuità del servizio svolto all'interno dell'area, l'affidamento della gestione del servizio di rimessaggio a terra di piccole imbarcazioni, nell'area indicata in premessa, a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico;

2. ha subordinato l'affidamento all'effettivo rilascio al Comune, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Sede di Savona (AdSP), della formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

3. ha dato atto:

- che la gestione del servizio e dell'area sarebbe stata svolta dall'Associazione Pescatori Dilettanti secondo quanto disciplinato dal citato “Regolamento” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 12/04/2011 ed in particolare dall'art. 2;

Ass.ne Diportisti
Polo Nautico Diportistico
Cop. Del. 188/2017
Via Aurelia - Lido di Vado Ligure

Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Arch. Alessandro Veronese)

- che nel caso in cui l'AdSP avesse revocato anticipatamente, per le motivazioni già espresse in precedenza o per altre cause, la licenza demaniale a favore del Comune e richiesta la retrocessione delle aree, sarebbe automaticamente decaduto l'affidamento della gestione a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti senza che questa potesse pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta;

CHE, con la deliberazione n. 70 del 21 maggio 2018, la Giunta Comunale:

a) ha espresso assenso all'indizione di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal Titolo V del "Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale", per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, come meglio identificata con colore verde nella planimetria allegata sub lett. A) alla suddetta deliberazione;

b) ha approvato, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, le linee guida e lo schema di convenzione allegati al suddetto atto, rispettivamente, sub lett. B) e lett. C) quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per la successiva predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica;

c) ha dato mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per la stipula della conseguente convenzione;

CHE, con la determinazione n. 616 Reg. Gen. del 23 maggio 2018, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio:

1) ha indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area

demaniale marittima in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, come meglio identificata con colore verde nella planimetria allegata sub lett.

A) alla suddetta determinazione, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 70 del 21 maggio 2018;

2) ha dato atto che il suddetto procedimento si sarebbe svolto secondo la procedura di cui all'art. 26 del "Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale";

3) ha approvato l'Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C) e D);

4) ha dato atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato per giorni 30 (trenta) sul sito internet del Comune;

CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con la determinazione n. 923 Reg. Gen. del 3 agosto 2018, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha aggiudicato all'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico, con sede in Vado Ligure (SV), Via Aurelia s.n.c., C.F. 92078760094, la gestione dell'area attrezzata in oggetto;

CHE la relativa convenzione era stata formalizzata con atto prot. n. 19023, sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure e dal Presidente pro tempore dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico in data 27 agosto 2018;

CHE, ai sensi dell'art. 16 della convenzione sopra citata, la durata dell'affidamento non poteva essere superiore a quella della licenza demaniale che aveva validità fino

Ass. Pescatori Dilettanti
POLO NAUTICO DIPORTISTICO
Cod. Fisc. 92078760094
Via Aurelia - Loc. Porto Vado
Vado Ligure

Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Aretti Alessandro Veronese)

al 31 dicembre 2020, “salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, su richiesta del Gestore da presentarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. L’eventuale rinnovo dell’affidamento sarà comunque subordinato all’effettivo rilascio al Comune, da parte dell’ADSP, della concessione demaniale e della formale autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione.

4. L’affidamento potrà essere rinnovato non più di una volta, previa verifica:

- a. del comportamento tenuto dal Gestore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento di quanto dovuto al Comune nonché dell’effettuazione delle opere di manutenzione previste;
- b. dell’inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati all’affidamento;
- c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell’area.

Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con una nuova convenzione.”;

CHE, con nota del 22 maggio 2020, l’Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

CHE, con la determinazione n. 3092 Reg. Gen. del 15 dicembre 2020, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto:

1.- di rinnovare per la durata di ulteriori due anni e sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2021, a favore dell’Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico.

l’affidamento della gestione dell’area attrezzata in oggetto, dando atto:

- che il rinnovo dell’affidamento è subordinato all’effettivo rilascio al Comune, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), della concessione demaniale e della formale autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione;

LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”, si

è reso necessario modificare l'estensione della ridetta area attrezzata adibita al rimessaggio ed alla custodia di imbarcazioni nautiche da diporto e da pesca dilettantistica;

CHE pertanto, con la presentazione del modello ministeriale D1, è stata meglio definita la consistenza dell'area oggetto di concessione demaniale marittima e di affidamento in gestione;

CHE, per l'area sopra citata, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) - Direzione Ufficio Territoriale di Savona:

- ha rinnovato a favore del Comune di Vado Ligure, con atto rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U*, la licenza di concessione temporanea con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- ha emesso a favore del Comune di Vado Ligure, con atto rep. *LDSV 23/05/2023.0000011.U*, la licenza suppletiva relativa a quanto sopra con validità dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023;

CHE, con la deliberazione n. 31 del 27 marzo 2023, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha disposto:

- a) di aggiornare la perimetrazione dell'area demaniale marittima in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, dando atto che detta perimetrazione è rappresentata con colore azzurro nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett. A) alla presente convenzione;
- b) di esprimere assenso, per le finalità indicate in premessa, all'indizione di un nuovo procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal Titolo V del *“Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni*

Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, come meglio identificata con colore azzurro nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett. A) alla presente convenzione, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 31 del 27 marzo 2023;

2) ha dato atto che il suddetto procedimento si sarebbe svolto secondo la procedura di cui all'art. 26 del “*Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale*”;

3) ha approvato l’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C) e D);

4) ha dato atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato per almeno giorni 30 (trenta) sul sito internet del Comune;

CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con la determinazione n. 1569 Reg. Gen. del 30 giugno 2023, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha aggiudicato all’Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico con sede in Vado Ligure (SV), Via Aurelia s.n.c., C.F. 92078760094, la gestione dell’area attrezzata in oggetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, i Componenti, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Vado Ligure, in qualità di titolare della licenza di concessione temporanea rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U*, valida dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e licenza suppletiva rep. *LDSV 23/05/2023.0000011.U*, valida dal 22

a secco di piccole imbarcazioni da destinare a diportisti locali – relativi ai litorali in concessione al Comune di Vado Ligure” (d’ora in avanti per brevità anche “Regolamento”) approvato, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 marzo 2023 e allegato sub lett. B) alla presente convenzione;

4. Il Gestore ha altresì la facoltà di intraprendere, previo nulla osta del Comune concessionario, ulteriori eventuali servizi, purché questi ultimi siano compatibili con le caratteristiche e la destinazione d’uso dell’area attrezzata e con il rispetto di ogni altro limite e obbligo stabilito dalla presente convenzione e/o dagli atti amministrativi in essa richiamati, nonché con le finalità statutarie del Gestore ed in conformità con l’oggetto del titolo concessorio.

5. In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, il Gestore acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge.

Articolo 2

(Strutture di servizio)

1. Il Gestore potrà procedere all’installazione di strutture di servizio, anche se provvisorie o stagionali, solo se avrà richiesto e conseguito l’autorizzazione del Comune, e solo previa acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare previa autorizzazione demaniale, che dovrà essere richiesta dal Comune in quanto titolare della concessione demaniale ed in assoluta conformità con gli strumenti urbanistici ed i progetti approvati.

2. Tutte le strutture installate dal Gestore dovranno essere smontate e completamente rimosse al termine della gestione, o se del caso di ogni stagione estiva, a cura e spese del Gestore, salvo che non sia diversamente disposto dai corrispondenti titoli demaniali ed edilizi.

e) fornire al Comune, durante il periodo di durata dell'affidamento, le informazioni da esso richieste sull'andamento della gestione e gli altri dati necessari a fornire gli indicatori per la valutazione dell'attività;

f) rimuovere, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, le eventuali attrezzature e/o strutture di sua proprietà insistenti sull'area demaniale interessata dal cantiere per la realizzazione dei lavori di *“RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”* di cui al progetto definitivo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19 agosto 2020;

g) consentire il passaggio, secondo modalità definite dall'ADSP di concerto con il Comune, agli utilizzatori del pontile identificato con colore giallo nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett. A) alla presente convenzione nonché, qualora necessario, ad altri eventuali concessionari e/o gestori di aree del demanio marittimo.

2. Il Gestore assume a proprio carico gli oneri accessori e, pertanto, dovrà:

- sostenere direttamente o rimborsare al Comune le spese relative al pagamento delle utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, ecc);
- provvedere a tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari.

3. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente comma dovessero essere effettuati a cura del Comune, in quanto concessionario demaniale, i medesimi saranno comunque effettuati a spese del Gestore, che dovrà procedere ad anticipare idoneo fondo spese a richiesta del Comune e dovrà provvedere a comunicare ogni esigenza di intervento al Comune, tempestivamente avuto riguardo ai termini ed alle procedure amministrative che regolano l'attività del Comune.

4. Il Gestore si obbliga a rimborsare al Comune le spese gestionali consistenti nel costo del personale dipendente del Comune incaricato della gestione di quanto derivante dalla presente convenzione.

5. Il Gestore si obbliga a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative stipulate. Non si farà luogo alla duplicazione di polizze per il medesimo rischio.

6. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, per gli interventi di cui al precedente comma 2, il Gestore possa provvedere direttamente a propria cura e spese, in ogni caso non potrà provvedere ad interventi superiori alla manutenzione ordinaria se non avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del Comune, ferma restando la necessità di acquisire in ogni caso tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare l'autorizzazione demaniale.

7. Tutti gli impianti nuovi o modificati dovranno essere collaudati e dotati delle certificazioni previste dalla legge ed in particolare dal D.M. n. 37/2008.

Ass. Per. Gest. Attanti
POL. URBANISTICO
V. VERONESE
15/05/2008




Articolo 4

(Divieti per il gestore)

1. Al Gestore è assolutamente vietato:

- a) trasferire, sub concedere o sub locare la gestione;
- b) utilizzare l'area in affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del C.d.N. per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione e dal titolo demaniale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Terr.
(Arch. Alessandro Veronese)



Articolo 5

(Oneri per la gestione)

1. Il Gestore è delegato a raccogliere e versare al Comune il canone annuale che dovrà essere pagato dai singoli assegnatari dei posti barca ai sensi dell'articolo 11 del "Regolamento" allegato sub lett. B) alla presente convenzione. A tal fine il Comune comunicherà tempestivamente al Gestore l'ammontare del suddetto canone.

Articolo 6

(Controlli sulla gestione)

1. Salva la piena autonomia del Gestore, il Comune si riserva di esercitare tutti i necessari controlli per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella presente convenzione.

2. A tal fine il Comune può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori, o di altri organi appositamente istituiti.

Articolo 7

(Inagibilità o indisponibilità dell'area attrezzata)

1. Il Comune rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria in merito a sospensione del servizio da parte del Gestore se tale sospensione o interruzione derivasse da cause di inagibilità dell'area attrezzata, determinate e verificabili, non imputabili al Gestore stesso.

2. A sua volta il Gestore rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria nei riguardi del Comune nel caso di inagibilità dell'area attrezzata non imputabile al Comune, e nel caso di indisponibilità dell'area stessa dipendente dalla anticipata revoca o decadenza, anche parziale, del titolo di concessione demaniale, nonché nel caso in cui il Comune dovesse ridurre e/o modificare l'estensione dell'area attrezzata oggetto di affidamento, per quanto necessario al fine di realizzare il progetto definitivo "PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19 agosto 2020.

Articolo 8

(Rapporti con aziende ed erogatori di servizi)

1. Il Gestore, se del caso, si obbliga a richiedere gli assenti necessari attraverso le

procedure di legge per l'uso del suolo demaniale e per l'esecuzione di opere ed impianti relativi a servizi erogati da Enti e Aziende, anche non comunali, nonché ad eseguire le opere e gli impianti stessi nel rispetto degli atti abilitativi e delle prescrizioni tecniche applicabili.

2. Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali ed i Consorzi tra Comuni per la gestione dei servizi pubblici debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al Comune di Vado Ligure.

Articolo 9

(Destinazioni urbanistiche e norme edilizie)

1. L'area attrezzata in oggetto è destinata agli usi specificati nei progetti assentiti nonché nella presente convenzione, ed a tali usi rimane vincolata.

2. L'eventuale mutamento di destinazione non autorizzato costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi del successivo art. 11 e sarà altresì sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e demaniale.

Articolo 10

(Responsabilità)

1. Il Gestore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

2. In ogni caso il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, incluse le altre Pubbliche amministrazioni in dipendenza delle obbligazioni e degli interventi a carico del Gestore previsti dalla presente Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse.

3. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in relazione ai rapporti contrattuali

Ass. n. 11/2019
POL. n. 11/2019
V. n. 11/2019
L. n. 11/2019

Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Arch. Alessandro Veronese)

del Gestore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera o terzi in genere. Il Gestore assume in particolare l'obbligo di adeguare la propria condotta al tempestivo e puntuale adempimento degli obblighi tutti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla restante normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, assumendo il ruolo di "committente" nell'affidamento ed esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, a cui rimane estraneo il Comune.

4. Rimane stabilito che nei contratti suddetti il Gestore dovrà imporre il rispetto preciso di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione dal Gestore nei confronti del Comune.

Articolo 11

(Penali e sanzioni)

1. Qualora nel corso della presente convenzione, dovessero essere accertate violazioni da parte del Gestore degli obblighi assunti e, a seguito di diffida da parte del Comune, il Gestore non abbia provveduto ad adempiere a quanto dovuto entro il termine fissato dal Comune stesso, il Gestore dovrà corrispondere al Comune una somma pari alle spese sostenute dal Comune medesimo per l'esecuzione in danno, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, di un importo da un minimo di euro 50,00 e massimo di euro 500,00 rapportata alla gravità della violazione stessa, accertata dal competente ufficio comunale.

2. Il Gestore è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, decorso infruttuosamente il quale il Comune provvederà a recuperare la somma dovuta.

3. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 12.

Articolo 12

(Clausola risolutiva e revoca)

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Gestore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:

a) fallimento, scioglimento o messa in liquidazione del Gestore, ovvero quando nella struttura sociale del Gestore si verificano fatti che comportano una notevole diminuzione della capacità tecnico - finanziaria e/o patrimoniale, ovvero si verificano modifiche statutarie o dell'atto costitutivo che alterino le finalità sociali dell'associazione;

b) riscontro di gravi ritardi o negligenze nella esecuzione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni previste dalla presente convenzione e dal "Regolamento" allegato sub lett. B) alla convenzione medesima;

c) violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

d) chiusura totale e/o parziale, anche temporanea dell'area attrezzata, senza giustificato motivo;

e) utilizzo, anche parziale o temporaneo, dell'area attrezzata per finalità diverse da quelle autorizzate;

f) mutamenti di destinazione d'uso in violazione dell'art. 9;

g) esecuzione di lavori non autorizzati ai sensi di legge e/o della presente convenzione e/o del titolo demaniale;

h) cessione totale o parziale del contratto;

i) sub affidamento della gestione o dell'area attrezzata, a qualunque titolo effettuate, salvo quanto espressamente previsto dal "Regolamento" allegato sub lett. B) alla presente convenzione.

l) successione a titolo universale, trasformazione, fusione od incorporazione,

Ass. n. 1
POL. n. 1
19

Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Arch. Alessandro Veronese)

modifiche statutarie o dell'atto costitutivo non comunicate entro i termini previsti dall'art. 15;

m) ritardo, che si protragga per oltre due mesi rispetto alla scadenza, nel pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 5 comma 1.

2. Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al Gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per presentare le proprie giustificazioni. Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere le eventuali attrezzature e/o strutture di sua proprietà insistenti sull'area demaniale, salvo che il Comune o l'AdSP, non ne richiedano il riscatto.

3. La presente convenzione potrà essere altresì revocata o sospesa per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Articolo 13

(Rinuncia alla tutela possessoria)

1. Sia in caso di revoca, che in caso di risoluzione della convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Gestore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente la presente convenzione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.

2. Non compete, infatti, al Gestore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di contraente dalla presente convenzione e di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il Gestore espressamente ed incondizionatamente rinuncia a tali diritti e tali azioni.

3. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che

competano al Comune nella sua qualità di Pubblica Amministrazione esercente un pubblico servizio.

Articolo 14

(Valore del contratto)

Ai soli fini fiscali, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari a presuntivi euro 67.953,00 corrispondenti all'ultimo canone annuale moltiplicato per i quattro anni e sei mesi di affidamento.

Articolo 15

(Trasferimento a terzi)

1. È espressamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, nonché il sub affidamento della gestione o dell'area attrezzata, a qualunque titolo effettuate, salvo quanto espressamente previsto dal "Regolamento" allegato sub lett. B) alla presente convenzione.

2. Nel caso di successione a titolo universale, di trasformazione, fusione o incorporazione, in tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione subentreranno gli aventi causa, ma il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della presente convenzione, in danno del Gestore, entro i successivi trenta giorni dalla relativa comunicazione, che dovrà avvenire, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

3. Le eventuali modifiche statutarie o dell'atto costitutivo del soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Comune, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata; nel caso ritenga che tali modifiche alterino le finalità sociali del Gestore, il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la

Ass. n. 15/2019
POL. 15/2019
15/2019
Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Arch. Alessandro Veronese)

decadenza della presente convenzione, in danno del Gestore stesso, entro i successivi trenta giorni dalla relativa comunicazione.

4. Nel caso in cui l'AdSP prescrivesse modalità diverse o termini più stringenti per le suddette comunicazioni, le Parti vi si dovranno automaticamente attenere.

Articolo 16

(Durata)

1. Le Parti prendono atto che, attualmente, la licenza di concessione temporanea di cui all'articolo 1 comma 1 ha validità fino al **31 dicembre 2023**.

2. L'efficacia e la durata del presente affidamento, nella misura massima individuata al comma 3, restano subordinate quindi all'effettiva durata del titolo concessorio demaniale, senza che il Gestore possa pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi titolo, da parte del Comune, nel caso in cui detto titolo concessorio non dovesse essere rinnovato, dovesse avere durata inferiore o dovesse per qualunque causa decadere od essere revocato.

Pertanto l'affidamento della gestione dovrà intendersi automaticamente decaduto e la convenzione risolta nel caso di risoluzione, annullamento, decadenza, revoca o mancato rinnovo della concessione demaniale sopra citata.

3. Fermo restando quanto sopra, l'affidamento in gestione non potrà avere una durata superiore a **4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi** decorrenti dal 1° luglio 2023, salvo quanto indicato al successivo comma 4.

4. È fatta salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza dell'affidamento qualora debba essere dato inizio alle opere previste, nell'area in oggetto, dall'Accordo di Programma del 15/09/2008 o per gli altri motivi indicati al precedente art. 12. Alla sua scadenza detto affidamento decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, ad insindacabile

1. La parti danno atto che al Gestore non si applica l'art. 23 del "Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale", relativo alla prestazione di cauzioni, in quanto lo stesso si configura come intermediario tra il Comune ed i singoli assegnatari dei posti barca per la raccolta ed il versamento del canone annuo.

Articolo 18

(Controversie)

1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti, derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione verrà devoluta alla Magistratura ordinaria – Foro di Savona - o a quella Amministrativa secondo le rispettive competenze.

Articolo 19

(Spese)

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione e quelle a questa consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti, sono a carico del Gestore. Sono altresì a carico del Gestore, tutte le spese relative alla presente convenzione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

Articolo 20

(Domicilio)

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni connesse o dipendenti dalla presente convenzione, in sede giudiziale e stragiudiziale, inclusi atti giudiziari ed amministrativi, le Parti eleggono domicilio come segue:

- il Comune di Vado Ligure in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista, n. 5

- PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it,

- Il Gestore presso la propria sede in Vado Ligure (SV), Via Aurelia s.n.c.,

2. Le Parti convengono che qualunque modificazione del domicilio sopra eletto non avrà effetto alcuno se non sarà previamente comunicato alla controparte con apposita raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. Per espressa volontà delle Parti, tali forme di comunicazione non ammettono equipollenti.

Articolo 21

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti, ed al titolo di concessione demaniale.

Articolo 22

(Informativa trattamento dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679)

1. Il Gestore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di avere preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 che si allega al presente atto sotto la lettera C).

IL COMUNE DI VADO LIGURE:

LA ASSOCIAZIONE:

Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Arch. Alessandro Veronesi)



Attanti
PUBBLICO
1904
Ass.n.
POL.
17


Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Arch. Alessandro Veronesi)

Ass.n°
POL
V.

Attanti
TISTICO
P.

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER IL RIMESSAGGIO A SECCO DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA DESTINARE AI DIPORTISTI LOCALI - RELATIVI AI LITORALI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso delle aree attrezzate per il rimessaggio a secco di piccole imbarcazioni, relativamente alle aree demaniali marittime concesse con concessione pluriennale o licenza annuale al Comune di Vado Ligure, ovvero al medesimo Comune autorizzate a titolo di occupazione temporanea, relativamente ai litorali individuati con atto della giunta comunale, consistenti in aree attrezzate per lo svolgimento di attività nautiche diportistiche e di pesca dilettantistica.
2. La Giunta comunale è incaricata di aggiornare periodicamente la suddetta planimetria e l'elenco delle aree oggetto del presente regolamento.
3. Presupposto del regolamento è l'uguaglianza, la trasparenza, la giustizia e la ragionevolezza delle norme e delle regole associative.
4. Tutti i cittadini residenti nei Comuni di Vado ligure e Quiliano possono fare domanda di assegnazione per un posto barca. In tali aree demaniali possono trovare ricovero solo ed esclusivamente natanti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Vado Ligure o Quiliano, assegnatari in base alle disposizioni del presente Regolamento.
5. L'estensione ai cittadini residenti nel Comune di Quiliano è disposta onde permettere anche a loro uno sbocco reale al mare, continuando ed implementando sinergie che già esistono a diversi livelli tra le due amministrazioni comunali.
6. Nel caso di emigrazione in un Comune diverso da quello di Vado Ligure o Quiliano, l'assegnatario perde il diritto all'assegnazione, con effetto dall'annualità successiva, fatto salvo quanto previsto dall'art.13.

Articolo 2 Modalità di gestione

1. La gestione delle attività di cui al presente Regolamento è effettuata direttamente dal Comune ovvero dall'Associazione regolarmente costituita, cui sia stata eventualmente affidata previa delibera consiliare, in base ad una apposita

convenzione, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav. nel rispetto delle regole del presente regolamento, rimanendo comunque di competenza del Comune ogni possibile contestazione e/o interpretazione inerente il regolamento stesso.

2. Nel caso in cui il Comune demandi ad una Associazione la gestione dell'area attrezzata, la stessa potrà dotarsi di un suo regolamento interno, che rispetti il presente regolamento generale ed i relativi principi ispiratori, previa approvazione da parte della Giunta del Comune stesso. La assegnazione del posto barca presuppone l'iscrizione alla associazione.
3. L'associazione ha il potere di raccogliere attraverso i suoi iscritti, una ulteriore quota associativa da trattenere al proprio interno per affrontare le spese di gestione ordinaria delle aree gestite. Tale quota non potrà essere superiore al 20 % della quota da versare al Comune per il pagamento del "canone annuo" determinato secondo i criteri previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Nel caso di gestione tramite Associazione, copia dei relativi atti, quali bandi e graduatoria finale, dovranno essere tempestivamente trasmessi al Comune, anche ai fini delle relative pubblicazioni. Dovranno essere altresì trasmessi in copia gli atti di assegnazione, decadenza, rinuncia o revoca. Presso l'area attrezzata deve essere collocata una apposita bacheca per la pubblicazione degli atti dell'Associazione.
5. Nel caso di gestione tramite Associazione, il Comune si riserva di intervenire in via sostitutiva avocando a sé gli atti nel caso di ritardi od omissioni da parte dell'Associazione.
6. Le associazioni, sulla scorta delle convenzioni per la gestione delle aree appositamente approvate, dovranno vigilare sul rispetto del presente Regolamento da parte degli assegnatari, adottando tutte le azioni necessarie in sintonia con i competenti uffici comunali.

Articolo 3 **Ambito di applicazione - Vigilanza**

1. Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti applicabili in relazione al tipo di attività, chiunque utilizzi a qualsiasi titolo, beni, infrastrutture od attrezzature ricadenti nell'ambito delle suddette aree demaniali, ovvero presti la propria opera in tale ambito, deve attenersi alle ordinanze emanate dall'Autorità marittima competente e vigenti in materia e rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il Comune provvederà a dare adeguata pubblicità dello stesso mediante affissione in luoghi ben visibili presso le aree in oggetto, mediante pubblicazione permanente sul sito web istituzionale del Comune, nonché in qualunque altra forma ritenga opportuno.
3. Fermo restando tutte le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri organi

pubblici, il Comune di Vado Ligure, tramite il Corpo di Polizia Municipale vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore, ed adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente regolamento. A tal fine, dopo aver ammonito l'interessato, può disporre l'allontanamento delle unità il cui proprietario/ conduttore si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all'interessato.

4. L'assegnatario è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale delle norme del presente regolamento, nonché delle disposizioni dei regolamenti interni delle Associazioni affidatane ed è responsabile sia penalmente che civilmente delle infrazioni commesse.
5. Il Comune e l'Associazione non rispondono di furti, danneggiamenti o altri danni arrecati alle unità o alle attrezzature ricoverate dagli assegnatari o dall'Associazione stessa.

Articolo 4 Assegnazioni

1. Il rimessaggio nelle aree sopra citate, di cui all'art. 1, potrà essere effettuato, entro i limiti della rispettiva assegnazione, esclusivamente dai soggetti assegnatari, per l'unità indicata in sede di domanda di assegnazione.
2. Ai fini dell'assegnazione, il Comune ovvero l'Associazione, emana un apposito bando, in esito al quale gli interessati dovranno presentare apposita domanda, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'albo pretorio del Comune e presso la bacheca dell'Associazione di cui all'art. 2, comma 4.
3. Nel caso in cui le domande regolarmente pervenute fossero in numero superiore al numero dei posti disponibili, i soggetti non utilmente collocati in graduatoria avranno titolo all'assegnazione in base a quanto disposto dal successivo art. 5
4. Per l'assegnazione il Comune di Vado Ligure tramite il Responsabile dell'Ufficio competente, ovvero la Associazione, valuterà le domande che perverranno entro il termine, non inferiore a trenta giorni, stabiliti da apposito
- bando. Le domande pervenute dopo detto periodo non saranno ammesse. Non si terrà conto e saranno senz'altro archiviate le domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di apertura di un apposito Bando.
5. Le domande dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con i quali, consapevoli delle conseguenze anche penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, si certifica ed attesta quanto segue:
 - a) generalità del richiedente l'assegnazione;
 - b) tipo di unità (es. gozzo in legno) da rimessare;
 - c) generalità complete del relativo proprietario (o comproprietario) che deve coincidere con il richiedente l'assegnazione;

- d) stato di famiglia del richiedente;
- e) eventuale documentazione comprovante l'esistenza di condizioni invalidanti a mente della legge 104/1992.
- f) indicazione delle generalità e della residenza degli aventi diritto all'uso della barca (coniuge, parenti entro il 2° grado ed affini entro il 2° grado)
- g) lunghezza f.t. (non superiore a mt. 5,00) con una tolleranza del 5%
- h) larghezza f.t. (non superiore a mt. 2,00) con una tolleranza del 5%
- i) tipo di motore (specificare se entro bordo o fuoribordo);
- j) Nome dell'unità (eventuale)

E dovranno recare in allegato la seguente documentazione:

- a) Foto a colori dell'unità;
 - b) per i natanti (con motore entro o fuoribordo) e per le imbarcazioni con motore fuori bordo copia del certificato d'uso del motore ovvero della dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore (in copia autocertificata come autentica ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000)
 - c) copia del contrassegno di assicurazione del motore (in copia autocertificata come autentica ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000) che deve essere intestata allo stesso richiedente.
6. Il Responsabile dell'Ufficio competente ovvero l'Associazione prima di procedere all'assegnazione dei posti verificherà che le richieste contengano tutte le informazioni richieste. Nel caso di domande incomplete o irregolari, si provvederà alla richiesta delle necessarie integrazioni, che dovranno pervenire entro 15 giorni, pena la archiviazione della pratica.
 7. A conclusione della verifica dei dati richiesti, si procederà all'assegnazione del posto tenendo conto della data di assunzione della domanda a protocollo del Comune o dell'Associazione, secondo l'ordine di presentazione della domanda che varrà anche a titolo di prelazione per la scelta del posto barca. In caso di domande incomplete o irregolari, la data di assunzione a protocollo valida per l'utile collocazione in graduatoria sarà quella con la quale la domanda viene regolarmente integrata.
 8. La graduatoria finale, approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente ovvero l'Associazione deve essere pubblicata all'Albo pretorio del Comune ed affissa alla bacheca dell'Associazione di cui all'art. 2, comma 4, per 15 giorni consecutivi.
 9. L'atto di assegnazione dovrà essere notificato o trasmesso all'interessato mediante raccomandata AR e dovrà essere controfirmato da parte dell'assegnatario e restituito entro i successivi trenta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza. La sottoscrizione costituirà atto di sottomissione rispetto alle condizioni d'assegnazione.
 10. Nell'atto di assegnazione dovranno essere chiaramente indicati: generalità dell'assegnatario del posto barca, individuazione del natante come previsto dal precedente comma 5, le condizioni di assegnazione così, come definite dal presente regolamento.

- 11 .Ad ogni domanda ritenuta idonea verrà rilasciato un contrassegno adesivo, da applicare sull'unità stessa ed il posto assegnato dovrà essere occupato dall'unità entro i successivi 30 giorni, a pena di decadenza.
- 12.La assegnazione ha validità a tempo indeterminato, fino a revoca, decadenza o rinuncia.
- 13.In deroga al precedente comma 7, i posti barca con tiro a dritto sono assegnati prioritariamente ai soggetti di cui al precedente comma 5, lettera e) e successivamente ai natanti di maggiori dimensioni.

Articolo 5

Assegnazioni successive

1. Ogni volta che si renderanno disponibili posti barca per rinuncia, per decadenza, per revoca ovvero per qualsivoglia altra ragione, si procederà all'assegnazione attingendo alla graduatoria di cui al precedente art. 4. Detta graduatoria avrà validità di anni CINQUE dalla data di scadenza per la presentazione delle domande indicata nel relativo bando.
2. Decorsi i CINQUE anni di validità della precedente graduatoria, si procederà all'emanazione di un nuovo bando, per i posti disponibili o che si renderanno disponibili nel successivo periodo di vigenza della graduatoria.
3. Il Responsabile dell'Ufficio competente ovvero l'Associazione prima di procedere all'assegnazione dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, pubblicherà con apposito avviso da pubblicare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, per almeno 30 gg. la possibilità per i soggetti già assegnatari di migliorare la propria posizione, con prelazione in base all'anzianità di assegnazione.
4. Nel caso in cui nell'area attrezzata siano presenti e si rendano disponibili cabine o cassonetti, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente ovvero l'Associazione, pubblicherà con apposito avviso da pubblicare con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, per almeno 30 gg., la possibilità di assegnazione degli stessi con prelazione in base all'anzianità di assegnazione del posto barca. Le cabine ed i cassonetti sono pertinenti all'utilizzo dell'unità per la quale è assegnato il posto barca, a pena di revoca.
5. Non potranno essere prese in considerazione eventuali domande presentate da chi abbia già subito la revoca del posto barca per uno o più dei motivi indicati al successivo art., 7. nell'ambito del periodo quinquennale di vigenza della relativa graduatoria.

Articolo 6

Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo del posto barca è limitato agli aventi diritto all'uso dell'unità indicati all'atto della domanda limitatamente a: coniuge, parenti entro il 2° grado ed affini entro il 2° grado.

2. Il posto assegnato può essere utilizzato solo per il rimessaggio dell'unità indicata all'atto della domanda.
3. L'assegnatario che intende sostituire l'unità deve preventivamente segnalare le nuove caratteristiche ed i dati di cui al comma 5 dell'art. 4. Il Responsabile dell'Ufficio competente ovvero l'Associazione si riserva, se le dimensioni della nuova unità sono maggiori, di consentire la sostituzione solo se il posto barca è adeguato o di revocare l'assegnazione se non è più possibile, per questioni di spazio o di sicurezza, trovare una sistemazione alla nuova unità.
4. Nel caso in cui un titolare di posto barca sostituisca la propria unità senza avvisare preventivamente il Comune o l'Associazione, la concessione del posto è revocata.
5. Nel caso di non utilizzo del posto barca per un periodo superiore a gg. 30 o della barca per un periodo superiore ai sei mesi, deve essere data preventiva motivata comunicazione scritta al Comune o all'Associazione, a pena di revoca.

Articolo 7 Decadenza e Revoca

1. Le assegnazioni dei posti barca decadono automaticamente nei seguenti casi:
 - a) mancata restituzione dell'atto di assegnazione debitamente controfirmato per accettazione delle condizioni ivi riportate, entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 9.
 - b) mancata occupazione del posto assegnato entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 11.
2. La decadenza si verifica automaticamente ed è pronunciata d'ufficio, previa comunicazione all'interessato.
3. Le assegnazioni sono revocate nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato utilizzo della barca per un periodo superiore a sei mesi o del posto barca per un periodo superiore a gg. 30 senza darne preventiva motivata comunicazione al Comune o all'Associazione ai sensi del precedente art. 6, comma 5;
 - b) nel caso in cui un titolare di posto barca sostituisca la propria unità senza avvisare preventivamente il Comune o l'Associazione, ai sensi del precedente art. 6, comma 4;
 - c) (limitatamente alla cabina o al cassonetto) nel caso si utilizzi la cabina od il cassonetto pertinenziale per usi diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 4, ultimo periodo;
 - d) nel caso di mancato utilizzo della barca o del posto barca per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi, anche se debitamente comunicato ai sensi del precedente art. 6, comma 5, senza una valida giustificazione;
 - e) nel caso in cui l'unità sia degradata od in stato di abbandono, e l'assegnatario,

preavvertito con lettera A.R., entro il termine di gg. 60 non provveda ad effettuare i necessari lavori di restauro all'imbarcazione ovvero a sostituirla con altro idoneo natante;

- f) nel caso di violazione del divieto di cessione di cui all'art. 9, comma 3;
 - g) mancato pagamento del canone annuo, come previsto dal successivo art. 11;
 - h) mancata copertura assicurativa di cui all'art. 12, comma 7;
 - i) qualora si rilevi da parte dell'assegnatario una reiterata o grave violazione del presente regolamento o del regolamento di cui all'art. 2, comma 2;
 - j) in caso di morte dell'assegnatario, qualora:
 - I. non vi sia altro comproprietario dell'unità, da comprovarsi con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentarsi all'atto della richiesta di assegnazione di posto barca di cui all'art.4, comma 5, lettera c), considerando che il comproprietario dovrà essere residente nel Comune di Vado Ligure o nel Comune di Quiliano ai fini del subentro nella concessione di posto barca;
 - II. non vi siano eredi, residenti nel Comune di Vado Ligure o nel Comune di Quiliano, interessati al mantenimento dell'assegnazione e da accertarsi entro 60 gg. dal decesso dell'assegnatario, ai sensi del successivo art. 8.
4. La revoca è pronunciata dal Comune o dall'Associazione, previa contestazione all'interessato che potrà presentare memorie giustificative entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di revoca dell'assegnazione, l'assegnatario deve provvedere a rimuovere l'unità entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali il Comune in relazione alle condizioni del natante disporrà la rimozione della barca ed il trasporto della stessa in discarica a spese dell'assegnatario, ovvero provvederà a mettere all'asta l'unità secondo le procedure previste dalle vigenti normative in materia. I proventi dell'eventuale asta sono acquisiti dal Comune.
6. La revoca della assegnazione del posto barca implica la decadenza della titolarità dell'eventuale cabina o cassonetto che, non potendo essere rimossi dall'area dovranno essere resi liberati e resi disponibili entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si procederà ai sensi del precedente comma 5.
7. Nel caso di affidamento della gestione alla Associazione, qualora si abbia notizia che l'Associazione ha ommesso di pronunciare la decadenza o la revoca sebbene dovute ai sensi dei precedenti commi, il Comune può intervenire in via sostitutiva.

Articolo 8 Decesso dell'assegnatario

Ass.ne Pescatori e Natanti
P.O.L. ... STATISTICO
19.1
19.1

1. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lett. j) I, in caso di morte dell'assegnatario, hanno diritto a subentrare gli eredi, purché residenti nel Comune di Vado Ligure o Quiliano, previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e richiesta di subentro da presentarsi entro 60 gg. dal decesso dell'assegnatario.
2. Nel caso in cui vi siano più eredi, questi devono d'accordo fra loro individuare un solo assegnatario, fra quelli residenti nel Comune di Vado Ligure o Quiliano; in caso di mancato accordo il Comune o l'Associazione procedono per sorteggio.

Articolo 9 Tramissibilità del posto barca assegnato

1. Il posto barca è assegnato al proprietario dell'unità e non all'unità.
2. In caso di cessione a qualunque titolo e/o vendita, l'unità non conserva a nessun titolo il posto barca assegnato.
3. È fatto espressamente divieto di cessione a qualunque titolo del posto barca. Ogni violazione porterà il Comune o l'Associazione ad attivare la procedura di revoca del posto barca.

Articolo 10 Rinuncia

1. L'assegnazione del posto barca si intende a tempo indeterminato, intendendosi rinnovato tacitamente di anno in anno, se l'assegnatario non comunica al Comune o all'Associazione la sua rinuncia almeno trenta giorni prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'assegnatario dovrà provvedere prontamente a liberare il posto barca ed eventuali cabine e cassonetti, con applicazione di quanto previsto dall'art. 7, commi 5 e 6.
3. Nel caso di rinuncia in corso d'anno, l'assegnatario è tenuto comunque al pagamento del canone fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.

Articolo 11 Pagamento del canone

1. L'assegnazione del posto barca comporta il pagamento di un canone annuale, stabilito annualmente dalla Giunta comunale, con il criterio di assicurare come minimo la copertura del 100% del costo del servizio, sulla base della previsione delle spese gestionali, relative al canone demaniale di concessione, all'illuminazione, alle coperture assicurative e al consumo di acqua e delle altre eventuali utenze. Il canone deve essere corrisposto al Comune dai singoli assegnatari, in due rate semestrali in acconto entro il 30 giugno ed a saldo entro il 31 dicembre.
2. L'assegnatario che non abbia corrisposto entro il termine previsto la rata, perde il

beneficio del pagamento dilazionato. Esso viene invitato a saldare l'intera quota, con raccomandata con A.R., entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si procederà alla revoca del posto barca. Resta salva la esazione di quanto dovuto. Le spese postali e di spedizione saranno a carico dei destinatari.

- 3.11 mancato pagamento nei termini, esclude la possibilità di dilazione del pagamento nell'anno successivo.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Articolo 12

Regole del buon comportamento civile


1. E' espressamente vietato occupare l'area limitrofa a quella del proprio posto barca con attrezzi, con oggetti ingombranti e materiale personale ed intervenire sulle parti elettriche e meccaniche delle attrezzature d'uso comune senza preventiva autorizzazione.
2. E' espressamente vietato occupare le vie di accesso alle cabine e/o cassonetti con oggetti ingombranti o che comunque rechino intralcio.
3. Ogni assegnatario ha l'obbligo di mantenere pulito, diserbato e ordinato il proprio posto barca e conferire eventuali rifiuti a norma di legge.
4. Ogni assegnatario deve comportarsi in modo riguardoso e civile attenendosi a tutte le regole per il buon funzionamento dell'area attrezzata
5. Ogni assegnatario deve assicurare contro gli incendi e per la responsabilità civile il natante e le eventuali cabine o cassonetti assegnategli ed ubicate sull'area attrezzata.
6. Ogni assegnatario deve comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza anagrafica.
7. Tutte le unità a motore che intendono usufruire del posto barca devono essere coperte da polizza assicurativa. Nel caso in cui l'unità ne sia sprovvista o in caso di mancato rinnovo, si procederà alla revoca dell'assegnazione.
8. E' fatto divieto assoluto agli assegnatario di eseguire interventi di alcun tipo sugli impianti e le utenze nell'area, che rimangono ad esclusivo carico di questo Ente, che può provvedere attraverso personale e mezzi propri od incaricando ditte specializzate.

Articolo 13

Norme filiali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti e le eventuali regole interne delle Associazioni in contrasto con le

Ass.n.
POL
stanti
TISTICO
out



presenti.

2. Le assegnazioni in essere sono automaticamente adeguate alle disposizioni del presente Regolamento.
3. In via del tutto eccezionale, per coloro che attualmente siano assegnatari del posto barca del Polo Nautico Diportistico, anche se non residenti nel Comune di Vado ligure o nel Comune di Quiliano, manterranno l'assegnazione, fermo restando il rispetto delle altre norme previste dal presente regolamento in termini di revoca e decadenza. Gli attuali assegnatari dovranno però sottoscrivere, a pena di decadenza come previsto dall'art. 4, comma 9, un nuovo atto di assegnazione a titolo di sottomissione alle disposizioni del presente Regolamento.
4. In via del tutto eccezionale è altresì stabilito che le graduatorie per l'assegnazione di posti barca del Polo Nautico diportistico conservano la loro validità fino a esaurimento della graduatoria stessa, verificatasi la quale si procederà all'emanazione di apposito Bando. Resta inteso che è possibile conservare l'iscrizione in graduatoria solo per i richiedenti che conservino la residenza nei Comuni di Vado Ligure o Quiliano. I relativi assegnatari dovranno sottoscrivere l'apposito atto di sottomissione alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui per qualunque ragione il Comune non risulti più titolare delle licenze demaniali di cui all'art. 1, le relative assegnazioni e gli eventuali atti di convenzionamento con le Associazioni decadono automaticamente, e non competono ai suddetti soggetti rimborsi, indennizzi, indennità o risarcimenti di sorta, fatta eccezione per la quota di canone di cui all'art. 11 eventualmente anticipata, per il periodo non fruito.

- banche e istituti di credito;
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- enti previdenziali e assistenziali;
- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
- forze di polizia;
- magistratura;
- organizzazioni sindacali e patronati;
- società controllate e collegate.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

- Pubblicazione dell'albo pretorio.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni Battista 5 , 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: privacy@comune.vado-ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

- Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it;).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet <https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396567>.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
(Arch. Alessandro Verone)

Ass.n.
POL
ATTANTI
ISTITICO
04

